

**AL GIUDICE DI PACE DI TRENTO**

Nel procedimento penale n. 2006/2009- 21 bis R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, a carico di [REDACTED], nel quale è fissata udienza il 26.02.2013

Avv. FILIPPO FEDRIZZI  
Via Poggio Grande, 76  
38100 TRENTO - Tel. 0461.984774  
Fax 0461.264957

**LISTA TESTIMONIALE DELL'IMPUTATO**

L'avv. Filippo Fedrizzi di Trento, difensore di [REDACTED] nel procedimento penale di cui sopra,

ch i e d e

che codesto spett. Giudice di Pace voglia autorizzare, per l'udienza del 26.02.2013 ore 9 (ovvero per quella successiva che verrà all'uopo fissata), la citazione dei seguenti testimoni:

- 1) [REDACTED] Tiziano, res. a Lavis (TN)
- 2) [REDACTED] Maurizio, res. a Trento
- 3) Ag. [REDACTED] [REDACTED], c/o Polizia Municipale di Trento
- 4) Ag. [REDACTED] Denis, c/o Polizia Municipale di Trento
- 5) [REDACTED], res. a Vigolo Vattaro (TN)

da esaminarsi sulla dinamica del sinistro per cui è processo, nonché sullo stato dei luoghi e sugli accertamenti svolti dopo il sinistro

Trento, 18 febbraio 2013

Avv. Filippo Fedrizzi



GIUDICE DI PACE DI TRENTO  
DEPOSITO SINGOLA  
2013

18 FEB. 2013

L'ADDETTO AL SERVIZIO

MG

4

5

████████████████████

N. 55/13 R.G. G.d.P.

Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

N. 2006/09 R.G. P.M.



## GIUDICE DI PACE DI TRENTO VERBALE DI UDIENZA

(redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. lgs. 274/2000)

L'anno **2014** il mese **GIUGNO** il giorno **24** alle ore 11.10

in Trento davanti al Giudice di Pace dott. Antonio Orpello

con l'assistenza dell'ausiliario dott.ssa Manuela Holler

nel procedimento penale contro: [REDACTED] nata a **S. Orsola (TN) il 30.06.1958**

Chiamate le parti si dà atto che sono presenti:

Il Pubblico Ministero rappresentato da: U.P.G. dott. Loreto Leone

munito di delega del Procuratore della Repubblica di Trento dd. 13.05.2014 N. 58/14

### L'imputata

[REDACTED] – libera presente

Assistito e difeso da:

avv.to Filippo Fedrizzi – difensore di fiducia

Sono altresì presenti le seguenti parti:

assistite da:

### Parte civile

[REDACTED] presente

Avv.to Tommaso Fronza

Preliminarmente l'avv. Tommaso Fronza si oppone alla richiesta di audizione del dott. Gremes come consulente a prova diretta e contraria ma non come teste.

Chiede, quindi, la conferma ordinanza del Giudice di sentire dott. Gremes solo come teste.

Il p.m. si richiama alla ordinanza del Giudice di ammissione del consulente solo come teste.

L'avv. Fedrizzi insiste per l'ammissione dell'esame del consulente tecnico dott. Gremes sia a prova diretta che contraria per tutti i motivi meglio illustrati nella memoria difensiva del 13.11.2013;

in via subordinata chiede che il giudice voglia disporre d'ufficio ex art. 507 c.p.p., l'esame del consulente tecnico Gremes Mattia, sulla dinamica del sinistro per cui è processo. Insiste comunque nella richiesta di c.t.u. sulla dinamica del sinistro, nonché sull'eziogenesi e sull'entità delle lesioni lamentate da parte civile.



Il g.d. / sentite le parti e lette le difese in atti,

considerato che la lista testi prodotta dalla difesa appare meramente affetta da errore materiale riconoscibile secondo i principi generali l'errore va corretto ;

ritenuto che l'errore materiale non ha prodotto pregiudizi difensivi di sorta alle altre parti ;

considerato altresì che la parte civile si è difesa sulla richiesta erroneamente qualificata dalla difesa di sentire il consulente di parte come testimone;

ritenuto, infine, necessario che i consulenti siano sentiti in legittimo contraddittorio

p.q.m

**a modifica dell' ordinanza del 12.04.2013 dispone l'audizione del dott. Gremes Mattia in veste di consulente, anche a norma art. 507 c.p.p.**

L'avv. Tommaso Fronza eccepisce la nullità dell' ordinanza e l'inammissibilità del costituendo mezzo istruttorio, per le ragioni già dedotte. Viene sentito il consulente di parte civile l'ing. Gonnella che si avvale anche di slide.

Il p.m. e difesa nessuna domanda.

L'avv. Tommaso Fronza chiede la acquisizione consulenza scritta ing. Gonnella. L'avv. Tommaso Fronza deposita consulenza scritta che l'ing. conferma. L'avv. Tommaso Fronza deposita, inoltre, un tabulato relativo alle ore di tramonto del sole all'incirca in data 11/09 e cioè inizio tramonto ore 19.37 e fine crepuscolo ore 21.21.

Viene poi sentito il dott. Gremes.

L'avv. Fedrizzi produce certificato medico sulle lesione signora [redacted] del 13/09/2014; produce 4 foto d.d. odierna sui luoghi; deposita consulenza originale del dott. Gremes.

Il p.m. nessuna domanda. Viene sospeso il presente verbale alle ore 13.00.

Viene riaperto il verbale alle ore 13.19 con dichiarazioni spontanee dell'imputata [redacted]. Si corregge nel capo d' imputazione il cognome parte offesa da "[redacted]" a "[redacted]". A questo punto il g.d.p rinvia al giorno **11.07.2014 ore 9.00** per discussione e decisione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.17.

L'AUSILIARIO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa *Marylita Holter*

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE  
dott. *Antonio Orpello*





## GIUDICE DI PACE DI TRENTO VERBALE DI UDIENZA

(redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. lgs. 274/2000)

L'anno 2013 il mese APRILE il giorno 12 alle ore 11.30

in Trento davanti al Giudice di Pace dott. Antonio Orpello

con l'assistenza dell'ausiliario dott.ssa Manuela Holler

nel procedimento penale contro: **[REDACTED]** nata a S.Orsola (TN) il 30.06.1958

Chiamate le parti si dà atto che sono presenti:

Il Pubblico Ministero rappresentato da: U.P.G. dott.ssa Sandrina Fiorito

munito di delega del Procuratore della Repubblica di Trento dd. 14.03.2013 N. 35/13

### L'imputato

**[REDACTED]** - Libera presente

### Parte civile

**[REDACTED]** - Non comparso

Assistito e difeso da:

avv.to Filippo Fedrizzi – difensore di fiducia

Avv.to Tommaso Fronza

**Il Giudice di Pace controlla e dà atto della regolare costituzione delle parti.**

Preliminarmente l'avv. Tommaso Fronza deposita cartolina di ricezione della costituzione di parte civile del difensore d'ufficio, dando atto che l'originale della costituzione e le prove delle altre notifiche sono già agli atti.

Il g.d.p ammette la costituzione di parte civile.

Dopo di che il Giudice di Pace

### **dichiara aperto il dibattimento.**

L'ausiliario dà lettura dell'imputazione.

**Il Pubblico Ministero** indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle seguenti prove testi come da citazione e deposita querela, documentazione fotografica e rilievi planimetrici.

I difensori, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 2 c.p.p., indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, come segue:



**Il difensore della parte civile** chiede l'ammissione dell'esame della parte civile, dei testi e dei consulenti, come da lista depositata il 18.02.2013 con riserva di depositare le consulenze tecniche scritte in occasione dell'esame orale dei consulenti; chiede controesame dei testi e consulenti altre parti e produce n. 13 doc. come da lista allegata agli stessi; in relazione alle richieste della difesa sotto riportate eccepisce la nullità e l'inammissibilità della richiesta di esame di consulente tecnico della difesa dell'imputata e quindi eccepisce fin d'ora la nullità, l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della deposizione del consulente e della eventuale consulenza scritta dello stesso; ciò in quanto nella lista depositata dalla difesa dell'imputata e acquisita come atto n.9 nel fascicolo del giudice non è indicato alcun consulente tecnico, bensì sono indicati solo testimoni; lo si deduce sia dal nomen attribuito all'atto, indicato come lista testimoniale, sia dell'esplicita richiesta dell'esame dei soli testimoni; agli atti, quindi, non è né vi è né una nomina di consulente di parte né indicazione nella lista ex art. 29 del d.lvo. 274/00 e art. 468 c.p.p. di un consulente.

**Il difensore dell'imputato chiede** controesame dei testi e consulenti altre parti; esame testi e consulenti di cui alla lista dell'imputata; si riserva la produzione di consulenza tecnica dopo l'esame del c.t.p. nonché di altra documentazione nel corso del proseguo del processo. Chiede inoltre l'esame dell'imputata.

L'avv. Fedrizzi Filippo chiede il rigetto dell'eccezione della parte civile sopra riportata in quanto nella lista depositata dal difensore dell'imputato tempestivamente sono dettagliatamente indicati sia le generalità delle persone delle quali si chiede l'esame sia le circostanze sulle quali esse saranno chiamate a deporre, inoltre, rileva che nessuna ipotesi di nullità o inammissibilità è espressamente prevista dall'art 468 c .p.p. per il semplice fatto che al nome e alla generalità del consulente da esaminare non sia specificata la sua qualifica di consulente.

Chiede, comunque, in via subordinata l'ammissione del consulente Gremes a prova contraria.

Replica l'avv. Fronza ribadisce che la sanzione processuale per il vizio dedotto è esplicitamente prevista dalla norma sia all' art. 468 c.p.p. che all'art .29 d.lvo. 274/00.

Si oppone all'ammissione a prova contraria del consulente difesa dell'imputato in quanto inammissibile e tardivo e quale strumento per fare rientrare nel dibattimento e nelle prove un mezzo istruttorio per cui controparte è decaduta.

L'avv. Fedrizzi rileva che comunque l'avv. della parte civile, avendo previamente chiesto il controesame anche del consulente dell'imputato, avrebbe comunque sanato ogni eventuale nullità, avvalendosi e accettando gli effetti dell'atto asseritamente nullo.

L'avv. Tommaso Fronza contesta queste deduzioni della difesa. Il p.m. si rimette.



36

Il g.d.p ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte civile è fondata in quanto l'art. 29 del d.lvo. 274/00 espressamente prevede a pena di decadenza tale fattispecie non derogabile dal giudice né peraltro appare che il vizio sia stata sanato e/o che sul medesimo sia stata prestata acquiescenza, in considerazione della tempestività dell'eccezione.

Il Giudice di Pace, sentite le parti,

provvede sull'ammissione delle prove con la seguente **ordinanza**:

Visto l'art. 29 comma 7 D. Lgs. 274/2000 e gli artt. 495 e 190 comma 1° c.p.p.;

Ritenuto che le prove indicate non sono vietate dalla legge, né manifestamente superflue o irrilevanti, le ammette, limitatamente alle prove testimoniale e alla documentazione assunta con il consenso di entrambe le parti e ammette anche l'esame dei consulenti di parte civile.

Il g.d.p. dà atto che il signor Gremes verrà sentito come teste e non come consulente, riservandosi tuttavia di meglio provvedere nell'ulteriore corso su tale ultima circostanza.

Rinvia l'udienza al giorno **11.10.2013 ore 11.00.**

Il Giudice di Pace,

invita le parti

ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo del dibattimento a sensi degli artt. 29 D. Lgs. 274/2000 e 431 c.p.p..

Ritenuto altresì che le parti hanno concordato l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli altri documenti specificati (atti del fascicolo del Pubblico Ministero, documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, documentazione allegata al ricorso di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000), provvede a formare il

#### FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO

Con il seguente contenuto

P.m. querela, documentazione fotografica, rilievi planimetrici.

Difensore parte civile: n. 13 documenti

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dot.ssa *Manuela Holler*

*[Firma]*  
dot. *[Firma]*



**AL GIUDICE DI PACE DI TRENTO**

Nel procedimento penale n. 2006/2009- 21 bis R.G.N.R. Proc. Rep. Trib.  
Trento, a carico di **MOSER Renato** nel quale è fissata **udienza il**  
**26.11.2013 ore 11**

**MEMORIA DEFENSIONALE**

**nell'interesse dell'imputata MOSER Renato**

Il sottoscritto avv. Filippo Fedrizzi di Trento, difensore di **MOSER Renato**  
nel procedimento penale di cui in epigrafe, espone, deduce e richiede quanto  
segue.

**PREMESSA**

Alla scorsa udienza del 12.04.2013 codesto spett. Giudice di Pace, su  
richiesta del difensore della parte civile, ha ammesso l'esame come teste del  
sig. Gremes Mattia (indicato dalla difesa dell'imputata nella lista  
tempestivamente depositata il 18.02.2013), ma ne ha nel contempo escluso  
l'esame nella sua qualità di consulente tecnico di parte (e ciò sia a prova  
diretta, sia a prova contraria su quanto riferiranno i consulenti della parte  
civile), ritenendo allo stato fondata l'eccezione (formulata dalla parte civile)  
di nullità e/o inammissibilità della richiesta di ammissione dell'esame del  
medesimo, siccome mancante della specificazione che il sig. Gremes sarebbe  
stato esaminato come consulente tecnico (e non come semplice testimone).  
Siccome, però, anche a prescindere dalla considerazione che le ordinanze  
istruttorie sono *ex se* sempre modificabili dal giudice che le ha pronunciate,  
codesto spett. Giudice di Pace, alla scorsa udienza, si è espressamente  
riservato di *"meglio provvedere nell'ulteriore corso su tale ultima*

AVV. FILIPPO FEDRIZZI  
Via Roggia Grande, 16  
38100 TRENTO - Tel. 0461.984774  
Fax 0461.264957

RICORSO 3154  
Trento, 21.11.13  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
dott.ssa Manuela Holler

GIUDICE DI PACE DI TRENTO  
DEPOSITO IN CANCELLERIA

21 NOV. 2013

L'ASSISTENTE AL SERVIZIO  
dott.ssa Manuela Holler

*circostanza*” (vedi pag. 4 verb. ud. del 12.04.2013), giova qui affrontare la questione in maniera sistematica ed approfondita, alla luce della più aggiornata giurisprudenza in materia.

**1) Sulla pretesa “nullità” della richiesta di ammissione dell'esame del consulente tecnico Gremes Mattia.**

L'art. 177 c.p.p. sancisce il principio di tassatività delle cause di nullità, in forza del quale *“l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”*.

E siccome nessuna norma prevede espressamente la sanzione della nullità per il caso che ci occupa, la tesi della parte civile sul punto appare del tutto infondata.

**Oltretutto, tale asserita nullità sarebbe stata comunque non deducibile, sia ex art. 182 c. 1, sia ex art. 182 c. 2 c.p.p..**

Ed invero, dall'esame del verbale di udienza di data 12.04.2013 emerge chiaramente che la parte civile non aveva interesse all'osservanza della disposizione asseritamente violata (vedi l'art. 182 c. 1 c.p.p.), per il semplice fatto che la stessa, chiedendo dapprima il controesame del consulente tecnico dell'imputato, quindi eccependo la nullità e/o l'inammissibilità della richiesta di ammissione dell'esame del medesimo, ha dimostrato di sapere benissimo sin dall'inizio che il sig. Gremes Mattia era il consulente tecnico dell'imputato e non un semplice testimone (che, altrimenti, non avrebbe formulato detta eccezione).

Inoltre, nel caso di specie il fine perseguito dalla norma asseritamente violata (l'art. 468 c. 1 c.p.p.), e cioè la piena discovery, è stato in ogni caso

raggiunto, anche perché, se è vero che nella lista testi dell'imputata, accanto al nome di Gremes Mattia, non è indicata la sua qualifica professionale di consulente tecnico, è pur vero che nella stessa lista sono minuziosamente indicate le circostanze sulle quali i soggetti ivi indicati (e quindi anche Gremes Mattia) sarebbero stati chiamati a deporre, e cioè *“sulla dinamica del sinistro per cui è processo, nonché sullo stato dei luoghi e sugli accertamenti svolti dopo il sinistro”*.

Pertanto, la parte civile è stata messa tempestivamente a conoscenza (in ciò invero consiste la “discovery”, e così lo specifico fine dell'art. 468 c. 1 c.p.p.) sia di chi sarebbero state le persone chiamate a deporre dall'imputata, sia delle specifiche circostanze sulle quali le stesse sarebbero state chiamate a riferire nel corso del dibattimento, tanto è vero che essa ha a sua volta indicato propri consulenti tecnici, ha formulato l'eccezione di cui sopra (la quale, come si è detto, presuppone che la P.C. sapesse benissimo che Gremes Mattia era il consulente tecnico dell'imputata) e quindi non ha visto in nulla violato il proprio diritto di difesa: ecco perché può dirsi, a ragione, che la stessa non aveva alcun interesse a dedurre la pretesa violazione di legge, violazione di legge che tutt'al più potrebbe dar luogo ad una mera irregolarità formale, ma giammai ad una nullità.

In ogni caso, poi, tale pretesa nullità (come si diceva sopra) sarebbe comunque ineducibile anche ex art. 182 c. 2 c.p.p., in quanto non è stata dedotta *“immediatamente dopo”* la sua verifica (come previsto da tale norma), ma soltanto in seconda battuta, dopo aver chiesto l'ammissione dell'esame della P.C., dei testi e dei consulenti della medesima, nonché *“il*

controesame dei testi e consulenti delle altre parti” e dopo aver prodotto numerosi documenti (vedi pag. 2 verbale ud. 12.04.2013).

Infine, la pretesa nullità sarebbe comunque ed in ogni caso sanata, sia ex art. 183 c. 1 **lett. a)** c.p.p. (perché la parte civile, chiedendo in via principale il controesame “dei testi e consulenti delle altre parti”, ha dimostrato di aver accettato gli effetti dell'atto asseritamente nullo, posto che non avrebbe avuto alcun senso chiedere il controesame di un consulente la cui ammissione come mezzo di prova si vorrebbe essere nulla), sia ex art. 183 c. 1 **lett. b)** c.p.p. (posto che, come si è detto sopra, la parte civile si è comunque avvalsa delle facoltà difensive al cui esercizio l'atto asseritamente nullo è preordinato, avendo esercitato in maniera piena il proprio diritto di difesa ed, in particolare, il proprio diritto alla prova ed alla contro prova).

## **2) Sulla pretesa “inammissibilità” della richiesta di ammissione dell'esame del consulente tecnico Gremes Mattia a prova diretta**

Anche la tesi, sostenuta dalla Parte Civile, dell'asserita inammissibilità della richiesta di ammettere l'esame del consulente tecnico Gremes Mattia a prova diretta, per non essere espressamente indicata nella lista testi (depositata tempestivamente dall'imputata in cancelleria) la qualifica di “consulente tecnico” del medesimo, appare infondata per i seguenti motivi.

Innanzitutto, l'art. 468 c. 1 c.p.p. (il cui contenuto è integralmente richiamato nell'art. 29 c. 2 del D.L.vo n. 274/2000) fa discendere l'inammissibilità della richiesta di esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone di cui all'art. 210 c.p.p. **unicamente dal mancato deposito**, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, **della “lista con la**

*indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame”.*

In altre parole, la norma in esame si limita a richiedere che la parte, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria una lista (almeno sette giorni prima del dibattimento) che, oltre alle persone che si vogliono esaminare, indichi le circostanze su cui deve vertere l'esame, mentre non specifica né impone (tanto meno a pena di inammissibilità) l'utilizzo di formule sacramentali, ovvero l'indicazione della specifica qualifica che riveste la persona che si chiamerà a deporre.

Tanto è vero che tale qualifica può subire modifiche (e spesso effettivamente le subisce) nel successivo corso del procedimento: si pensi al caso in cui viene inserita nella lista testi una persona come testimone e poi si scopre, al momento del suo esame, che la stessa versa invece in una delle situazioni previste dall'art. 210 c.p.p. (persona imputata in un procedimento connesso). Si potrebbe forse sostenere che, in tal caso, l'esame di tale persona sarebbe inammissibile, sol perché la stessa era stata indicata nella lista testi come semplice teste invece che come persona imputata in un procedimento connesso? Niente affatto, perché in tal caso il giudice dovrà soltanto assicurarsi che la persona in questione sia assistita da un difensore e che riceva gli avvertimenti di legge, dopo di che si proseguirà con l'esame della stessa.

Ed infatti, anche per le cause di inammissibilità (come per le cause di nullità) vale il principio di tassatività delle stesse, nonché di stretta interpretazione delle norme che le disciplinano, onde non è possibile escludere l'esame di un teste, di un imputato in procedimento connesso o di un consulente tecnico

per mere irregolarità formali, che non incidono per nulla sul diritto di difesa delle controparti.

E qui non si può che ribadire quanto detto al punto che precede, e cioè che, essendo volta la norma in questione ad assicurare la piena discovery alle altre parti sui mezzi di prova ed essendo state le medesime parti messe in grado di sapere in anticipo quali persone, e su quali circostanze, sarebbero venute poi a deporre in dibattimento, nessuna lesione del loro diritto di difesa è ipotizzabile nel caso di specie.

Quanto da noi sostenuto trova peraltro il conforto della migliore giurisprudenza di legittimità.

E così **Cass. Pen., Sez. I, sent. 15.01.2010 n. 19511 (rv. 247193)** ha ribadito il principio generale per il quale *“Non dà luogo a nullità dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale l'eventuale irregolarità nella presentazione della lista testi”*, mentre **Cass. Pen., Sez. I, sent. 24.09.2008 n. 38161 (rv. 241135)** ha stabilito che *“Non è causa di nullità dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale l'irrituale presentazione della lista (nella specie per non essere stata depositata in cancelleria, ma trasmessa a mezzo telefax)”*.

Ancora, **Cass. Pen., Sez. V, sent. 26.11.2003, n. 8664** ha confermato che *“La censura di inammissibilità di cui all'art. 468 del c.p.p. è da ricollegare esclusivamente alla presentazione della lista e alla sua tempestività nei termini di legge, mentre l'onere di indicare le circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale deve ritenersi adempiuto anche quando si richiede che i testimoni vengano ascoltati con riferimento ai fatti oggetto*

dell'imputazione”.

Nello stesso senso è anche **Cass. Pen., Sez. VI, sent. 09.01.2004, n. 4936 (rv. 228316)**, per la quale addirittura *“E' ammissibile e utilizzabile l'esame testimoniale di una persona informata sui fatti in luogo di quella indicata nella lista stessa (Fattispecie nella quale era stato esaminato su determinate circostanze, in luogo dell'amministratore di una società, persona da questi formalmente delegata)*, mentre per **Cass. Pen, Sez. III, sent. 25.09.2007, n. 38501 (rv. 237948)** *“La mancata indicazione, da parte del P.M., nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome della persona da escutere non comporta una violazione dei diritti della difesa né la presentazione di testimoni a sorpresa, ove detto nome sia comunque facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato in virtù della qualifica attribuita al teste (Fattispecie nella quale sono state ritenute utilizzabili, in un procedimento per il reato di omesso versamento di contributi assistenziali e previdenziali, le dichiarazioni di testi genericamente indicati come accertatori dell'Inps”*.

Infine, anche **Cass. Pen., Sez. II, sent. 19.10.2009, n. 41691 (rv. 232369)** ha ribadito che *“L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti*

*noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa, non consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni* (ciò che nel caso di specie certamente non è avvenuto, visto che le controparti sono state ammesse a controdedurre ed controprovare, mediante testimoni e consulenti di parte, tutto ciò che volevano– n.d.a.)”.

**3) Sulla pretesa “inammissibilità” della richiesta di ammissione dell'esame del consulente tecnico Gremes Mattia a prova contraria**

In ogni caso, e cioè anche a prescindere dalle considerazioni svolte ai punti che precedono, non era e non è proprio possibile escludere l'esame del consulente tecnico dell'imputata almeno **a prova contraria**, su quanto verranno a deporre i consulenti della Parte Civile.

Ed infatti, sul punto il tenore letterale dell'art. 468 c. 4 c.p.p. è inequivocabile, nello stabilire che *“In relazione alle circostanze indicate nelle liste (delle altre parti – n.d.a.), ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”*.

Non meno tassativa e pacifica è anche la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ha costantemente ribadito che *“La parte che abbia omissso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge (ciò che nel caso di specie peraltro non è avvenuto – n.d.a.) ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta*

*e non anche per quella contraria, giacché diversamente il diritto alla controprova, che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato” (così Cass. Pen., Sez. V, 03.11.2011 n. 9606, rv. 252158).*

Dello stesso tenore sono, fra le tante, anche **Cass. Pen., Sez. III, 03.03.2010 n. 15368 (rv. 246613)**, per la quale *“Il termine perentorio previsto per il deposito della lista testimoniale vale unicamente per la prova diretta e non anche per quella contraria, potendo quest'ultima essere richiesta sino alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione delle prove, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale”*, nonché **Cass. Pen., Sez. V, 17.02.2004 n. 12559 (rv. 228023)**, secondo la quale *“Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 468 c.p.p., primo comma, vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto dello stesso art. 468 c.p.p., giacché altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato”*.

#### **4) Sul contrasto dell'ordinanza di esclusione dell'esame del consulente tecnico dell'imputata con gli artt. 24 c. 2 e 111 Costituzione**

Come bene ha puntualizzato la Corte di Cassazione nelle sentenze sopra richiamate, ogni lesione o limitazione del diritto alla prova si traduce in una violazione del diritto di difesa (tutelato *in primis* dall'**art. 24 c. 2 Cost.**), ed in particolare del diritto di difendersi provando (la propria innocenza).

Ma non basta, giacché, con l'introduzione del nuovo **art. 111 Cost.**, il diritto

di difendersi provando si è arricchito di nuovi e pregnanti contenuti.

E così, il comma 2 dell'art. 111 Cost. ha espressamente stabilito che *“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale”*, mentre il comma 3 prevede che *“Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato ... abbia la facoltà, davanti al giudice, ...di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore”*.

Il comma 4, poi, ribadisce ulteriormente il principio del necessario contraddittorio nella formazione della prova, stabilendo espressamente che *“Il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”*, mentre il successivo comma 5 prevede che la formazione della prova possa avvenire a prescindere dal contraddittorio fra le parti soltanto in uno di questi tre casi: *“o per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”*, ma nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.

Tali principi sono stati ribaditi anche nella nota **sentenza della Corte Costituzionale 26.02.2010 n. 73**, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione dal Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri (il quale aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale di detta norma procedurale, siccome interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), laddove prevede che il giudice, se lo ritiene assolutamente necessario, possa procedere all'acquisizione *ex*

*officio* non soltanto delle prove “nuove e sopravvenute”, ma di “tutte le prove non assunte in precedenza”, e così non soltanto di quelle richieste dalle parti dopo che sono scaduti i termini di cui all'art. 468 c.p.p., ma anche di quelle non mai richieste dalle parti.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte Costituzionale ha ribadito i seguenti principi fondamentali.

a) Anche a seguito della modifica dell'art. 111 Cost., vale quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 del 1993, e cioè che “*fine primario del processo penale è pur sempre quello della ricerca della verità*” e che “*ad un ordinamento improntato al principio di legalità...nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale, non sono consone norme processuali che ostacolino in modo irragionevole l'accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione*”

b) E' corretto il principio di diritto stabilito dalla **sentenza 17.10.2006 – 18.12.2006 n. 41281 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, e cioè che “*il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen....non rappresenterebbe un residuo del modello inquisitorio, ma varrebbe piuttosto ad assicurare un processo veramente «giusto», posto che, quanto più ampie sono le informazioni probatorie a disposizione del giudice, tanto più è probabile che lo sentenza sia equa e aderente ai fatti. Né l'acquisizione d'ufficio delle prove da parte del giudice farebbe venir meno la sua terzietà: non comprendendosi perché non debba essere considerato «terzo» un giudice scrupoloso, il quale intenda evitare di giudicare con informazioni*

*insufficienti, quando sarebbe possibile colmare le lacune esistenti”.*

c) Ne consegue che è tutt'ora valido ed attuale il principio affermato dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 241 del 1992**, e cioè che l'art. 507 c.p.p. *“conferisce al giudice il potere – dovere di integrazione, anche d'ufficio, delle prove nell'ipotesi in cui la carenza o l'insufficienza, per qualsiasi ragione, dell'iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di **assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza dei fatti del processo, per consentirgli di pervenire ad una giusta decisione**”.*

d) Infine, logico corollario dei principi sopra richiamati, è che *“l'esercizio del potere in discorso – segnatamente se sollecitato dalle parti – è doveroso per il giudice, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra l'acquisizione della prova e il proscioglimento (o la condanna) dell'imputato (si tratta dunque – non diversamente da quello previsto dall'art. 190 comma 1 cod. proc. pen. - di un potere-dovere)”.*

Ciò premesso in punto di diritto, è del tutto evidente che nel caso di specie (trattandosi di caso complesso, relativo a lesioni colpose con pretesi postumi permanenti a seguito del singolare sinistro stradale tra un ciclista ed un pedone, con richiesta risarcitoria della parte civile dell'ingentissima somma di € 250.000,00), **beninteso se si vuole davvero accertare la verità dei fatti** (il che dovrebbe corrispondere ad un interesse oggettivo, comune anche alla Parte Civile), non si può prescindere dall'esame del consulente tecnico di tutte le parti in causa, e quindi anche del consulente tecnico dell'imputata, sempreché codesto spett. Giudice non reputi addirittura opportuno, a questo punto, disporre una consulenza tecnica d'ufficio sia sulla dinamica del

sinistro, sia sull'eziogenesi e sull'entità delle lesioni lamentate dalla parte civile, ciò che garantirebbe davvero un accertamento completo della verità dei fatti.

## 5) Conclusioni

Per tutti questi motivi, si chiede che codesto spett. Giudice di Pace voglia, a scioglimento della riserva di cui all'ordinanza istruttoria di data 12.04.2013: **in principalità**, ammettere l'esame del consulente tecnico di parte Gremes Mattia a prova diretta sulle circostanze dedotte nella lista dell'imputata depositata il 18.02.2013, nonché e comunque, a prova contraria, sulle circostanze che costituiranno oggetto delle testimonianze rese dai testi e dai consulenti delle altre parti; **in via subordinata**, disporre d'ufficio, ex art. 507 c.p.p., l'esame del consulente tecnico Gremes Mattia sulla dinamica del sinistro per cui è processo; in via **ulteriormente subordinata**, disporre *ex officio*, ex art. 507 c.p.p., sia una CTU sulla dinamica del sinistro, sia una CTU medico legale sull'eziogenesi e sull'entità delle lesioni lamentate dalla parte civile.

Trento, 13 novembre 2013

Avv. Filippo Fedrizzi



